

EDIZIONI NAZIONALI

ANDREA
GABRIELI

Giovedì 16 febbraio, si è insediata la Commissione Nazionale incaricata di promuovere l'Edizione Nazionale delle opere di Andrea Gabrieli, costituita con D.P.R. 12.4.1988.

Andrea Gabrieli ([1539]-1585) è una figura centrale del Rinascimento musicale veneziano, uno dei protagonisti dell'avvento del mito politico a Venezia al tempo delle maggiori occasioni celebrative dello Stato veneziano ma è tuttavia poco conosciuto, specialmente per quanto riguarda la produzione sacra ancora in gran parte inedita. Le opere di Andrea Gabrieli comparvero quasi tutte in edizioni stampate a Venezia tra il 1554 e il 1605; molte di quelle pubblicate dopo la sua morte furono curate dal nipote Giovanni.

Il piano dell'Edizione Nazionale, previsto in 18 volumi più 4 di introduzione storico-critica, rispetterebbe la divisione tra «Opere edite in vita» (10 vol.) e «Opere postume» (8 vol.).

La Fondazione Giorgio Cini, Istituto per la Musica, proseguendo nella sua attività di recupero e di valorizzazione dei grandi Maestri che hanno onorato la cultura veneziana, si assume l'onere della ricerca scientifica e della redazione dei testi, mentre la Casa Editrice Ricordi curerà la stampa dell'Edizione Nazionale.

La Commissione scientifica, costituita da David Bryant (Istituto per la Musica della Fondazione Cini), Giulio Cattin (Università di Padova), Paolo Fabbri (Università di Udine), Dinko Fabris (Conservatorio di Bari), Iain Fenlon (Università di Cambridge), Stefan Kunze (Università di Bern), Gino Benzoni (Università di Venezia), Guido Capovilla (Università di Venezia), Giovanni Morelli (Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini) e Luciana Pestalozza (Casa Editrice Ricordi), ha eletto Presidente il prof. Giulio Cattin e Segretario-Tesoriere il prof. David Bryant.

GIOVANNI
PIERLUIGI
DA PALESTRINA

Mercoledì 22 febbraio 1989, presso l'Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, si è svolta la riunione di insediamento della Commissione scientifica incaricata di promuovere l'Edizione Nazionale delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina (D.P.R. 25.6.1987).

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), maestro incontestato della musica polifonica religiosa, fu eccellente organista e famoso maestro di cappella.

La sua produzione, costituita in prevalenza da musica sacra (104 messe, mottetti, lamentazioni, inni, madrigali) è stata in parte pubblicata dall'Istituto Italiano per la storia della musica, che ha promosso questa Edizione Nazionale proprio per assicurare agli studiosi un'edizione completa e filologicamente corretta dell'intero *corpus* delle opere dell'insigne musicista.

La Commissione scientifica per l'Edizione Nazionale, costituita da Domenico Bartolucci, Lino Bianchi, Roberto Caggiano, Angela Maria Cingolani Guidi, Antonio Ferdinandi, Raul Meloncelli, Raffaello Monterosso, Goffredo Petrassi, Pierluigi Petrobelli e Anna Maria Vacchelli, è presieduta da Angela Maria Cingolani Guidi.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° dicembre 1997, n. 420.

Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e composizione della Consulta

1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata «Consulta», avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare.

2. La Consulta è composta da:

a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;

b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura.

3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonché rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione com-

pete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.

Art. 2.

Comitati nazionali

1. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla Consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

2. La costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla Consulta. A tal fine la Consulta predispone annualmente l'elenco delle motivate proposte di istituzione di comitati per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo contributo. L'elenco è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Sono organi del Comitato nazionale:

a) il presidente;

b) il segretario tesoriere.

4. Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere del Comitato nazionale che è tenuto, ogni sei mesi e comunque entro tre mesi dal termine della celebrazione o della manifestazione, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

Edizioni nazionali

1. Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.

2. La costituzione delle edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta, che determina altresì la composizione delle commissioni scientifiche, ed è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attività.

4. Sono organi delle commissioni scientifiche delle edizioni nazionali:

a) il presidente;

b) il segretario tesoriere.

5. Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere delle commissioni scientifiche che è tenuto, ogni sei mesi, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

6. All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione.

7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

Celebrazioni del 2000

1. Per individuare le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell'anno 2000, la Consulta è composta, oltre che dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

Art. 5.

Contributi statali

1. Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le edizioni nazionali e da iscrivere in appo-

sito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato:

a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;

b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;

c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;

d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Vol-tiane, lire 1 miliardo;

e) al Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000, lire 1 miliardo;

f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;

g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;

h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;

i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.

2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.

3. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 13 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2124):

Presentato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali (VELTRONI) il 14 febbraio 1997.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 4 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 18 marzo 1997 e il 28 aprile 1997 e approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3839):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, III, V e IX.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 17, 23 e 29 luglio 1997; il 17 settembre 1997; il 21 ottobre 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 20 novembre 1997.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 20 novembre 1997.

97G0456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 novembre 1997.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione. Programma operativo multiregionale 940022 II. Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione». Assegnazione dei progetti relativi ai programmi mirati di cui al punto 8.2 dell'avviso n. 1/97.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO P.P.A.

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati conta-

bili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/1993, recante dispo-

CIRCOLARI

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 14 settembre 1998, n. 151.

Interventi in materia di Edizioni nazionali e Comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali.

Art. 1.

La presente circolare disciplina gli interventi dello Stato a favore delle Edizioni nazionali e dei Comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali con riferimento a quanto previsto dalla legge numero 420/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali interventi consistono nella costituzione e nel finanziamento di:

- a) Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 420/1997;
- b) Edizioni nazionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 420/1997.

Art. 2.

Istanze

Le domande di istituzione di Edizioni nazionali o Comitati nazionali e di ammissione ai relativi contributi, redatte in carta da bollo solo in caso di istanze presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, presso l'ufficio centrale per i beni librari le Istituzioni culturali e l'editoria (via M. Mercati, 4 - 00197 Roma) nei termini previsti dal successivo art. 6.

Art. 3.

Comitati nazionali

Ai fini della costituzione dei Comitati nazionali di cui all'art. 1, lettera a) i richiedenti dovranno inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 2, una dettagliata relazione tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione del programma stesso;

risorse finanziarie necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;

bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;

elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale;

proposte relative agli organi del Comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).

Saranno tenute in particolare considerazione le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Non sono ammissibili:

- a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;
- b) progetti che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare.

Art. 4.

Costituzione edizioni nazionali

Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali di cui all'art. 1, lettera b), i richiedenti dovranno inviare unitamente all'istanza di cui al precedente art. 2, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'opera e del numero complessivo di volumi previsto;

motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;

risorse finanziarie complessive necessarie;

elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti.

Art. 5.

Contributi edizioni nazionali

Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3 comma 6 della legge n. 420/1997 le commissioni scientifiche preposte alle Edizioni nazionali attualmente operanti, ovvero quelle che saranno istituite secondo le modalità previste dalla presente circolare.

Le istanze di contributo, firmate in originale dal presidente o dal segretario tesoriere, dovranno essere corredate da:

programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;

relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;

bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica con indicazione delle entrate previste e delle uscite programmate;

conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;

elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;

elenco dei volumi in corso di stampa;

indicazione del numero di codice fiscale della commissione.

Art. 6.

Termini

Al fine di consentire alla Consulta dei Comitati nazionali e delle edizioni nazionali di elaborare tempestivamente i piani di ripartizione delle risorse finanziarie, le richieste redatte ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente circolare dovranno essere spedite alla Consulta entro e non oltre il 30 marzo; le domande relative all'anno in corso saranno accolte fino al termine massimo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente circolare nella «Gazzetta Ufficiale».

Le richieste redatte ai sensi dell'art. 5 dovranno essere spedite alla Consulta entro e non oltre il 30 marzo dell'anno per il quale si programma l'attività e si richiede il contributo.

p. Il Ministro: LA VOLPE

98A8452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

comunicato riguardante la dichiarazione congiunta ARAN-confederazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CONF.S.A.L., CISAL, RDB/CUB e UGL del 21 settembre 1998, sulla individuazione della data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nei comparti di contrattazione del pubblico impiego.

L'ARAN e le confederazioni sindacali Cisl, Cgil, Uil, Conf. L., Cisl, Rdb/Cub e Ugl hanno congiuntamente individuato — ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 396/1997 come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dell'art. 2, comma 3, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione e R.S.U. sottoscritto il 7 agosto 1998 — la data di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale nei comparti delle pubbliche amministrazioni, che si terranno nei seguenti giorni:

Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti:

ministeri;

enti pubblici non economici;

istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:

regioni ed autonomie locali;

scuola;

università;

servizio sanitario nazionale.

Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26 novembre 1998.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 settembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alle signore:

Sandra Lombardo-Brodbeck, console onorario della Confederazione svizzera a Catania;

Consuelo Priasco, console onorario della Repubblica di Malta a Roma.

98A8453

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», in Rimini

Con decreto ministeriale 15 settembre 1998, n. 1275, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», con sede in Rimini, costituito da ventidue articoli, redatto con verbale in data 30 aprile 1998.

98A8454

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario nonché di sostegno al reddito».

Il decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario nonché di sostegno al reddito», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 174 del 28 luglio 1998.

98A8510